



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE E CONSEGNA DEL PERIODICO DEL CONSIGLIO COMUNALE "CITTAGORA"

Art. 1 – Oggetto della gara

Per attuare la massima informazione sulle attività del Consiglio Comunale e dei suoi organi l'Ufficio Stampa del Consiglio comunale pubblica un periodico su carta destinato alle forme organizzate della realtà torinese, quali le associazioni e le scuole, ed ai cittadini.

Oggetto della presente gara è l'affidamento dell'impaginazione, della stampa e della consegna del periodico quindicinale "cittAgorà", con le caratteristiche e le descrizioni tecniche prescritte all'art. 3.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Unico Appalti) approvato con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La gara avrà luogo mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice Unico Appalti, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità previste dal presente capitolato speciale e dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, in quanto compatibili.

Art. 2 – Durata e valore del contratto

Il servizio oggetto dell'appalto si riferisce alla pubblicazione e consegna del periodico per un periodo di sette mesi nell'anno 2012 (con sospensione di un mese in corrispondenza della pausa estiva dei lavori del Consiglio comunale), che decorrerà dalla data di stipulazione del contratto o dell'eventuale consegna anticipata.

Nel corso del periodo si presume di pubblicare n. 12 numeri del periodico, con le caratteristiche e nelle tirature di cui al successivo art. 3.

L'importo complessivo presunto a base di gara per il servizio ammonta ad Euro 74.000 IVA esclusa.

L'importo dell'appalto su indicato è puramente indicativo; detto importo non è comunque impegnativo per l'Amministrazione in quanto l'importo definitivo sarà determinato dai numeri effettivamente richiesti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario un ulteriore servizio fino alla concorrenza del 20% dell'importo aggiudicato, nonché la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti nei modi e nei termini di cui all'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento od una diminuzione del servizio, l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento.

Art. 3 – Caratteristiche e requisiti tecnici

Il periodico dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e dovrà essere consegnato con le sottoindicate modalità:

Caratteristiche

Periodicità: quindicinale in linea generale (con sospensione in occasione di eventuali consultazioni elettorali e di un mese in corrispondenza della pausa estiva dei lavori del Consiglio comunale), salvo diverse esigenze della Redazione

Formato: chiuso cm. 21 x 29,7

Pagine: 16 (4 quartini)

Carta riciclata Cyclus print gr. 115

Stampa: 4 + 4 colori offset in piano

Confezione: con 2 punti metallici



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Tirature e consegna

a) Tiratura ordinaria: 40.000 copie

Consegna:

- 20.000 copie dovranno essere consegnate, a cura e spese della Ditta affidataria, presso la sede del distributore sita in strada della Cebrosa, che provvederà alla consegna alle edicole;
- 20.000 copie dovranno essere consegnate a 70 indirizzi in Torino, a cura e spese della Ditta affidataria

Servizi supplementari:

In aggiunta a quanto previsto al precedente punto a)

b) per ciascun numero del periodico (presunti 12 numeri) dovranno essere elaborati graficamente e stampati:

200 manifesti formato cm. 100x70 su carta monolucida per affissioni da 150 gr/mq, in quadricromia da consegnare, unitamente alle copie del periodico, presso la sede del distributore.

La Ditta affidataria fornirà, per ogni numero del periodico, una bozza laser color. Gli esecutivi per la stampa verranno riversati su supporto digitale.

Nel corso del periodo di affidamento alla ditta affidataria potrà essere richiesto di apportare parziali modifiche all'impostazione grafica della pubblicazione.

Art. 4 – Tempi di lavorazione e consegna

Chiusura in redazione ed invio alla Ditta affidataria di testi e foto da impaginare ed eventualmente da rielaborare o scontornare, forniti su supporti digitali: entro le ore 20,00 del martedì (nell'eventualità che tale giorno sia festivo l'invio avverrà il giorno successivo alla festività), salvo diverso e previo accordo tra redazione e ditta affidataria.

Entro le ore 20,00 del mercoledì la Ditta affidataria provvederà a:

- sottoporre le cianografiche al Direttore Responsabile che apporterà le modifiche che riterrà necessarie e licenzierà la bozza per la stampa;
- correggere le cianografiche.

Entro le ore 18,00 del venerdì la Ditta affidataria provvederà a:

- stampare le 40.000 copie del numero in uscita.
- consegnare n. 20.000 copie al distributore presso la sede sita in strada della Cebrosa.

Entro il lunedì mattina la Ditta affidataria provvederà a:

- consegnare n. 20.000 copie a 70 indirizzi in Torino forniti dall'Ufficio Stampa del Consiglio Comunale.

Il Settore Ufficio Stampa del Consiglio Comunale si riserva la facoltà di cambiare il giorno settimanale di consegna dei files, mantenendo tuttavia invariati i termini intercorrenti tra la consegna dei files alla Ditta affidataria e la consegna delle copie per la consegna al distributore e la diffusione diretta.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione e modalità di gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Raggruppamenti temporanei di operatori economici

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE

In tal caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando e nel disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici dovranno presentare un plico chiuso e sigillato contenente la documentazione di cui ai successivi punti .

Documentazione

Istanza di ammissione in bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata **unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore** contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili:

- a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede, oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli amministratori e legali rappresentanti;
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (possesso dei requisiti di ordine generale);
- c) (in alternativa) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- d) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto;
- e) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per la sicurezza sui luoghi di lavoro e del costo del lavoro;



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- f) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati nel presente capitolato;
- g) di conoscere ed accettare tutte le clausole contenute nel presente capitolato d'appalto; nonché di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 11 e 12 (clausole risolutive espresse ex art. 1456 del codice civile) e 13 (recesso) del presente capitolato;
- h) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68 del 12.3.99
ovvero, qualora non soggetti agli obblighi,
la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla legge n. 68/99;
- i) indicazione delle parti del servizio che la ditta intende eventualmente subappaltare a terzi ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
- j) indicazione del numero di fax oppure dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

La ditta dovrà inoltre autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso agli atti degli altri concorrenti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i." con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà industriale).

Dichiarazione di ottemperanza delle misure di sicurezza e igiene sul lavoro (vedere all. 1).

Dimostrazione della capacità tecnica e professionale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante:

Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 attestante i servizi prestati nell'ultimo triennio con indicazione del rispettivo importo, data, destinatario e servizi forniti, per un affidamento nel triennio di importo pari o superiore a quello posto a base di gara.

I servizi dovranno corrispondere alla stessa tipologia di quelli oggetto della presente gara.

A conferma di quanto dichiarato in sede di gara, si procederà al controllo di quanto autocertificato con le modalità di cui all'art. 48 D.Lgs. 163/06.

Avvalimento

E' consentito il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 49 D.Lgs. 163/06.

Originale comprovante il versamento della **garanzia a corredo dell'offerta** pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa, e quindi pari ad Euro 1.480,00. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché come specificato al successivo art. 7.

Il plico contenente l'istanza di partecipazione e la documentazione su indicata dovrà riportare: la denominazione o la ragione sociale del concorrente, ovvero della capogruppo in caso di raggruppamento di imprese, e la seguente dicitura "**Contiene offerta per procedura aperta n. ... per il servizio di impaginazione e consegna del periodico del Consiglio comunale cittAgorà**".

Offerta economica

Nel plico di cui sopra dovrà essere inserita anche l'offerta economica, **in busta sigillata senza altri documenti** con la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER PROCEDURA APERTA N. ...", a firma del legale rappresentante e dovrà contenere:



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) il costo complessivo annuo del servizio (per presunti 12 numeri) di cui al punto a) dell'art. 3, *al netto IVA*;
- 2) il costo complessivo annuo del solo servizio supplementare (per presunti 12 numeri) di cui al punto b) dell'art. 3, *al netto IVA*;
- 3) il totale dei due costi suddetti, *al netto IVA*.

Il concorrente nella formulazione dell'offerta dovrà tenere presente che il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché il costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non sono ribassabili.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute valide.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del Codice Unico degli Appalti, di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione provvisoria avverrà a favore della ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, dato dalla somma delle seguenti voci di prezzo:

- 1) costo complessivo annuo del servizio (per presunti 12 numeri) di cui al punto a) dell'art. 3, *al netto IVA*;
- 2) costo complessivo annuo del solo servizio supplementare (per presunti 12 numeri) di cui al punto b) dell'art. 3, *al netto IVA*;

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nei modi di cui agli artt. 87, 88 e 89 del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto oppure in caso di indisponibilità delle corrispondenti risorse economiche.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 comma 1 lettera b) del Codice Unico Appalti.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

A seguito della verifica da parte della stazione appaltante della presenza dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale richiesti dal capitolato la stessa inviterà l'aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto che avverrà in forma pubblica.

Art. 7 – Garanzia a corredo dell'offerta

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara, pari ad Euro 1.480,00.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La medesima può essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 8.



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE

La garanzia, deve essere corredata da:

- a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;
- b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- c) eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che consente all'offerente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione;
- d) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante..

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini previsti dall'art. 75 punto 9 del Codice Unico degli Appalti.

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

Art. 8 – Garanzia di esecuzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, con le modalità di cui all'art. 113 del Codice Unico Appalti.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000.

Il versamento della garanzia dovrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 348 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le firme dei rappresentanti degli istituti di credito, delle società di assicurazione o degli intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta cauzione verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento del servizio ad esito favorevole del controllo del servizio prestato e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

Art. 9 – Controlli

Il Settore Ufficio Stampa del Consiglio Comunale ed il Direttore Responsabile del periodico procederanno al controllo del servizio, dei tempi e delle modalità di consegna ed alla rispondenza di tutte le prescrizioni del presente capitolato ed agli ordini relativi.

Qualora si riscontrassero:

- incongruenze rispetto al testo definitivo approvato dal Direttore Responsabile;
- difetti e inesattezze rispetto alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti;



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ritardi, errori nella consegna, incongruenze nel rispetto del calendario consegnato;
 - mancata consegna in parte o in tutti gli indirizzi stabiliti;
- sarà ritenuta direttamente responsabile la Ditta affidataria e conseguentemente verranno applicate le penalità di cui all'art. 11.

Il Settore Ufficio Stampa del Consiglio Comunale si riserva il diritto di effettuare in tutti i luoghi sedi dei processi di lavorazione e consegna tutti i controlli che riterrà necessari e la Ditta avrà l'obbligo di fornire tutti i chiarimenti richiesti, facilitando comunque il lavoro dell'incaricato.

Detta attività di controllo è preliminare e strumentale all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Pagamenti".

Art. 10 – Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Comune di Torino entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della fattura, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC).

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

Art. 11 – Penalità

Il Direttore Responsabile procederà al controllo della stampa e, qualora questa non corrisponda ai requisiti richiesti all'art. 3, potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere le modifiche necessarie o una nuova stampa a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

Per inosservanza dei tempi e delle modalità di consegna, di cui al precedente art. 4, il responsabile dell'esecuzione del contratto procederà all'applicazione di una penalità del 5% per ogni giorno di ritardo per i primi due giorni e del 10% per ogni giorno di ritardo oltre i due giorni, sull'importo del servizio non effettuato nei tempi.

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato, il Settore Ufficio Stampa del Consiglio comunale, dopo aver comunicato formale contestazione all'appaltatore, il quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione medesima, può comminare le relative penali.

Qualora la ditta non provveda entro ventiquattro ore dall'invio tramite fax delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, nonché inadempienze nell'espletamento del servizio.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non provvedesse al pagamento delle penali, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la Civica Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purchè tempestivamente notificate. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'appaltatore, il Comune di Torino si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente capitolato d'onere, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risoluzione del contratto per inadempimento).



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE

In tal caso l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato all'appaltatore, nei seguenti casi:

- a) quando il ritardo nella esecuzione del servizio supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione del ritardo per causa di forza maggiore comunicato tempestivamente rispetto al suo sorgere e debitamente documentato;
- b) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) nel caso di subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui l'appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. a titolo di penale.

L'Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in danno dell'Amministrazione stessa a norma dell'art. 38, lettera f) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 13 – Recesso

Al solo Comune di Torino è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 15 (quindici giorni).

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.

Dalla data di comunicazione del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

Art. 14 – Osservanza di leggi e decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta aggiudicataria, è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente Capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e di credito

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 80 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata all'Amministrazione.



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 – Spese di appalto, contratto ed oneri diversi

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che sarà rimborsata alla ditta aggiudicataria da parte dell'Amministrazione.

Art. 17 – Fallimento o altre cause di modifica della titolarità del contratto

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006.

Art. 18 – Domicilio e foro competente

A tutti gli effetti del presente appalto, il foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dalla presente richiesta di offerta è obbligatorio ai fini della partecipazione. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

IL DIRIGENTE
(dr. Remo Guerra)

Responsabile della procedura di affidamento:
Dr. Remo Guerra
Dirigente del Settore Ufficio Stampa del Consiglio comunale

Responsabile dell'esecuzione del contratto
Dr. Claudio Raffaelli
Settore Ufficio Stampa del Consiglio comunale